

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

OGGETTO: *contratto per la concessione del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale - periodo dal 10.02.2026 al 31.08.2035 - CIG B6744A4661*

Repertorio n. 3196

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei (2026), il giorno dieci (10) del mese di febbraio (02), presso la sede comunale di Cologno al Serio (Bg), sita in via Rocca n. 2/a, avanti a me dott.ssa Alessandra Omboni, Segretario comunale dell'ente intestato, autorizzata a rogare, nell'interesse dell'ente medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si sono costituiti:

1) la dott.ssa mag.lis GHILARDI Lidia, nata a Calcinate (BG) il 07.08.1968, Funzionario socio-educativo, nella sua qualità Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente comunale in via Rocca n. 2/a, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato (C.F. 00281170167), in forza del decreto sindacale n. 17 del 23.12.2025 ed in ottemperanza all'art. 107 comma 3 lett. c) del Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000 - di seguito indicato per brevità anche "Comune/Amministrazione";

2) la sig.ra CANALE Daniela, nata a Casteldaccia (PA) il 17.08.1971, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante/Presidente del Consiglio di Amministrazione della COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A R.L. con sede a Bagheria (PA), Via Luigi Capitano Giorgi n. 3 - capogruppo/mandataria dell'Associazione Temporaneo d'Impresa costituito da:

- COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A R.L. con sede legale in Bagheria (PA) via Luigi Capitano Giorgi n. 3, iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative sociali

della Regione Sicilia alla sezione cooperative e mutualità prevalente, categoria

cooperative sociali, con il n. A123121, codice fiscale e Partita Iva 05295360829,

iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA di PALERMO ed ENNA numero

Rea PA- 246281, come risulta dal documento n. T 632410001 estratto dal

Registro Imprese in data 22.12.2025 (MANDATARIA);

- SOCIAL LAB S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, con sede legale a Bianco (RC) in via

Cristoforo Colombo n. 203, codice fiscale/P. Iva n. 03322950803, iscritta nella

sezione ordinaria e nella sezione speciale in qualità di impresa sociale, del

Registro delle Imprese della CCIAA di REGGIO DI CALABRIA numero Rea RC-

223888, come risulta dal documento n. T 632410657 estratto dal Registro

Imprese in data 22.12.2025 (MANDANTE);

la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo

dell'Associazione Temporaneo d'Impresa, di seguito indicata per brevità anche

"Concessionaria", in forza del mandato collettivo speciale di rappresentanza, atto

notarile - Rep. 18381 – raccolta 12059 del 22.10.2025 – Notai Stefano Paderni di Locri

- depositato agli atti -.

Le parti, della cui identità e poteri io Segretario comunale rogante sono certo,

rinunciano di comune accordo all'assistenza di testimoni avendone i requisiti di legge

e con il mio consenso

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 17.02.2025 sono state approvate

le linee guida pedagogico-educative del polo d'infanzia "Elena Gianini Belotti";

- con successivo atto del Consiglio Comunale n. 7 in data 17.02.2025 è stato altresì

approvato il regolamento di funzionamento del nido d'infanzia comunale "Pimpì Oselli";

- con ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 28.02.2025 dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Comune di Cologno al Serio:

- ha approvato, con riferimento al servizio di gestione in questione, la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ai sensi del D. Lgs 201/2022);
- ha individuato quale modalità di gestione del servizio la concessione ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs 36/2023;
- ha preso atto che la relazione di cui sopra prevede che si procederà mediante concessione con gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con determinazione n 82 del 09.04.2025 a firma del Responsabile Area Servizi alla

Persona – esecutiva ai sensi di legge ed in atti -. avente per oggetto “Determinazione

a contrattare per l'affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs.

36/2023, della gestione in concessione del nido d'infanzia comunale periodo:

01.09.2025-31.08. 2034 – Approvazione documenti di gara delega alla stazione unica

appaltante - Provincia di Bergamo - Assunzione impegno di spesa”, è stato avviato

formalmente il procedimento per l'affidamento in concessione del servizio di cui al

presente contratto, mediante procedura a evidenza pubblica, con il criterio di

aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 D. Lgs 36/2023, delegando la gestione

della gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo, in virtù della

vigente convenzione, sottoscritta il 09.07.2024 con la quale l'Ente ha delegato alla

Provincia l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento degli appalti

di lavori, beni e servizi;

- con la medesima determinazione sopracitata sono stati, altresì, approvati il

disciplinare di gara e i corrispondenti documenti di gara;

- con determinazione dirigenziale della Provincia di Bergamo reg. 976 del 14.04.2025

è stata indetta la procedura di gara di cui trattasi;

- sono state regolarmente effettuate le pubblicazioni obbligatorie degli atti di gara;

- la procedura di gara è stata espletata tramite la piattaforma SINTEL di Aria Lombardia;

- a seguito del perfezionamento della procedura di gara a cura della SUA della Provincia di Bergamo, con determinazione n.311 del 09.10.2025 – esecutiva ai sensi

di legge ed in atti –, il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ha provveduto a

recepire ad ogni effetto i contenuti di cui alla determinazione dirigenziale della SUA

della Provincia di Bergamo n. 2591 del 29.09.2025, con la quale è stata

definitivamente aggiudicata all'Associazione Temporaneo d'Impresa con mandataria

la COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A R.L. e mandante la SOCIAL LAB S.R.L. –

IMPRESA SOCIALE, la concessione del servizio di gestione del nido d'infanzia

comunale;

- che, nei termini di legge, non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta

aggiudicazione;

DATO ATTO:

– che l'affidamento è divenuto efficace in seguito all'effettuazione, da parte della

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo, della verifica in ordine al

possesso dei requisiti generali prescritta dall'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023;

– che sia la mandataria che la mandante risultano regolari ai fini contributivi, come si

evince dai DURC recanti n. prot. INAIL_51503547 valido sino al 05.03.2026 e n.

prot. INPS_49142887 valido sino al 23.05.2026;

– con nota protocollo n. 17550 in data 09.10.2025 è stata effettuata la comunicazione

di aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione del servizio di che

trattasi all'Associazione Temporanea d'Impresa sopra indicata;

– ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., il Codice identificativo della gara (CIG) è: B6744A4661;

– ai sensi dell'art. 41 del Capitolato Speciale, i locali adibiti al funzionamento dei servizi e dei beni mobili ivi contenuti, saranno consegnati in data odierna dal responsabile dell'Area Gestione del Territorio con apposito verbale di consegna;

– ai sensi dell'art. 8 del medesimo Capitolato Speciale, la data di inizio servizio viene posticipata in accordo con le parti;

tutto ciò premesso e considerato, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

In esecuzione della determinazione della Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 311 del 09.10.2025 - esecutiva ai sensi di legge ed in atti – il Comune di Cologno al Serio, a mezzo della predetta Responsabile di Area, affida all'Associazione Temporanea d'Impresa con mandataria la COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A R.L. con sede legale in Bagheria (PA) via Luigi Capitano Giorgi n. 3, e mandante la SOCIAL LAB S.R.L. – IMPRESA SOCIALE con sede legale a Bianco (RC) in via Cristoforo Colombo n. 203, che, come sopra rappresentata e senza riserva alcuna, accetta il servizio di gestione del nido d'infanzia comunale - periodo dal 10.02.2026 al 31.08.2035.

Per tutto quanto non indicato in ordine all'oggetto della presente concessione ed alla tipologia dell'utenza si fa rinvio al Capitolato speciale per la concessione.

Art. 2 – NORME REGOLATRICI LA CONCESSIONE - ALLEGATI

La concessione viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile dei patti, condizioni, obblighi e modalità indicati nel capitolato speciale, nei documenti di gara e nel patto di integrità, documenti che

l'operatore economico ha sottoscritto per accettazione in sede di presentazione dell'offerta e che dichiara di conoscere pienamente.

Art. 3 – DURATA

La concessione del servizio in argomento ha durata dal 10.02.2026 al 31 agosto 2035.

Come stabilito dall'art. 7 del capitolato, alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto, salvo che l'Amministrazione comunale, con provvedimento adottato e notificato alla concessionaria almeno un mese prima della scadenza, non proroghi il rapporto per un periodo non superiore a sei mesi.

Art 4 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere garantito per almeno 205 giornate, come previsto dalla DGR 2929/2020, da settembre a luglio di ogni anno educativo e per almeno 9 ore giornaliere, dal lunedì al venerdì. Rimane facoltà del gestore, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, valutare l'attivazione di servizi aggiuntivi rispetto agli orari standard.

Il calendario di apertura e i periodi di chiusura saranno definiti dalla concessionaria nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal capitolato.

Il titolo IV del capitolato speciale per la concessione disciplina, dall'art. 23 all'art. 45, le modalità organizzative del servizio.

ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE

L'importo complessivo della concessione, per la quale l'aggiudicataria si impegna a rendere il servizio nel pieno e perfetto rispetto delle condizioni previste negli atti di gara, ammonta ad euro 1.903.094,00 IVA esclusa, come meglio dettagliato nel prospetto riportato nella determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 311 in data 09.10.2025.

Il valore concessorio è stato calcolato secondo il prospetto indicato al punto D.1 della

relazione tecnico illustrativa.

Come previsto dall'art. 15 del capitolato, spetta alla concessionaria la retta mensile per utente inserito al nido d'infanzia, distintamente per tipologia di frequenza.

La retta è da intendersi onnicomprensiva, incluso il costo del pasto e ogni altro onere di gestione. Il corrispettivo dovuto dalle famiglie verrà pagato direttamente dall'utente alla concessionaria. Si rimanda agli artt.16 e 20 del Capitolato di servizio per la disciplina relativa alle rette di frequenza e alla revisione dei prezzi.

La presente concessione comporta il trasferimento alla Concessionaria delle funzioni attinenti alla gestione aziendale del servizio e il rapporto diretto con l'utenza, pur restando inalterata la titolarità pubblica del servizio in capo al Comune. (art. 3 Capitolato). I ricavi di gestione provengono dalla vendita dei servizi all'utenza e pertanto, trattandosi di concessione di servizi ex artt. 176 e seguenti del Codice, si riconosce alla concessionaria, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con assunzione in capo al medesimo del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

Art. 6 CANONE CONCESSORIO - LOCALI

L'Amministrazione comunale mette a disposizione della concessionaria, per tutta la durata della concessione, idonei locali situati in via Circonvallazione n. 21 – Cologno al Serio, dotati delle attrezzature necessarie (artt. 40 – 41 del capitolato).

Come stabilito dall'art. 42 del capitolato, per la disponibilità dell'immobile di proprietà comunale, la Concessionaria riconosce al Comune un canone annuo di euro 16.500,17 oltre IVA, soggetto ad adeguamento annuo a decorrere dal secondo anno secondo le modalità indicate nel medesimo art. 42.

Art. 7 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria dovrà assicurare l'organizzazione e la gestione dei servizi oggetto

della concessione, a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale proprio,

assumendosi tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dei servizi.

L'Associazione Temporanea d'Impresa con mandataria la COOPERATIVA SOCIALE

MIGMA A R.L. e mandante la SOCIAL LAB S.R.L. – IMPRESA SOCIALE, si impegna

altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta

tecnica.

La concessionaria è tenuta ad osservare gli obblighi previsti dal capitolato, in

particolare dall'art.10 "Oneri a carico del concessionario" e a rispettare ogni altro onere

previsto dalle linee pedagogiche e dal regolamento del servizio.

L'art. 23 del capitolato riporta la documentazione che la concessionaria deve redigere

e consegnare prima dell'inizio del servizio. A norma del medesimo articolo la

concessionaria deve predisporre la Carta dei Servizi che dovrà essere oggetto di

revisione e aggiornamenti almeno annuali.

Gi articoli da 40 a 45 del capitolato speciale della concessione disciplinano gli obblighi

della società aggiudicataria relativamente ai locali di servizio.

La concessionaria è tenuta, altresì, a comunicare tempestivamente al Comune ogni

modificazione intervenuta negli assetti societari e nella struttura d'impresa nonché

ogni variazione dei requisiti.

Art. 8 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

L'Amministrazione comunale mette a disposizione della concessionaria per tutta la

durata del contratto, i locali adibiti a nido d'infanzia, come da planimetria in atti.

Fanno capo al Comune tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale della concessione,

in particolare quanto indicato all'art. 11.

Art. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI

La Concessionaria, come previsto dall'art. 55 del capitolato, ha facoltà di utilizzare i

locali per attività aggiuntive al servizio di cui all'oggetto, anche a pagamento con introiti direttamente a favore della concessionaria, in orari e con modalità che non interferiscano con lo svolgimento del normale servizio di asilo nido. Tali servizi aggiuntivi, destinati esclusivamente ai minori o alle loro famiglie, devono prevedere attività educative e/o ricreative, da svolgersi alla presenza di personale incaricato dalla Concessionaria. Possono svolgersi anche in orario serale o nei fine settimana. E' espressamente vietato l'affitto dei locali a privati per qualsiasi altro scopo. Ogni attività aggiuntiva deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

A norma di quanto indicato nell'art 49 del Capitolato e visti gli artt. 106 e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, la COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A R.L. mandataria dell'ATI con SOCIAL LAB srl – Impresa sociale -, ha costituito apposita garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto, risultante nella misura di euro 190.309,40 mediante polizza fidejussoria n. 2025KL02003847, in data 18.11.2025, rilasciata dalla KLPP Insurance & Reinsurance company LTD. La garanzia, come sopra costituita, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di inadempienze contrattuali, Il Comune può richiedere alla concessionaria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Art. 11 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

In ottemperanza all'art. 22 del Capitolato, la concessionaria ha stipulato, nel rispetto dei massimali previsti, polizza per responsabilità civile n. 60/M16488959 rilasciata da ITAS MUTUA in data 25.11.2025, pagamento rata in data 24.11.2025. Tale polizza avrà valenza per l'intera durata del contratto, e deve assicurare la

copertura del rischi in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione, con annessa gestione delle strutture immobiliari, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaborati, agli utenti del servizio di che trattasi, nonché in generale a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza allo stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione.

Come previsto dal surrichiamato art. 22 del Capitolato, la concessionaria ha stipulato altresì specifica polizza assicurativa a copertura del rischio locativo di cui si riportano gli estremi:

N. OU/M16486412 rilasciata da ITAS MUTUA in data 25.11.2025, pagamento rata in data 24.11.2025.

La concessionaria è l'unica responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o qualsiasi cosa, o/e all'immobile di proprietà del Comune. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dalla concessionaria.

L'Amministrazione comunale è pertanto esonerato da ogni responsabilità.

**Art. 12 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
LAVORO – SICUREZZA – CODICE DI COMPORTAMENTO**

La concessionaria nell'espletamento delle attività previste nella presente concessione dovrà avvalersi di personale adeguato e professionalmente preparato al fine di erogare correttamente il servizio in argomento.

L'aggiudicataria, è tenuta ad osservare integralmente le disposizioni di legge ed i

regolamenti vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica ed in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previste a favore dei dipendenti, risultanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore e degli eventuali accordi locali integrativi, con esclusione di regolamenti, norme interne o quant'altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore o socio-lavoratore.

La concessionaria deve osservare in particolare quanto indicato nel capitolato dall'art. 30 all'art. 38.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. È tenuta altresì all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, la concessionaria si impegna ad applicare misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicataria è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Le gravi o ripetute violazioni alle norme di sicurezza, da parte della concessionaria, comunque accertate previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto.

L'Associazione Temporanea d'Impresa prende atto di essere tenuta al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ai sensi dell'art. 2. comma 3, e del codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cologno al Serio approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 05.12.2013 e s.m.i., consultabili sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente" "Disposizioni generali" "Atti generali".

La violazione degli obblighi derivanti dallo stesso costituisce condizione di risoluzione o decadenza del presente contratto.

Art. 13 – CLAUSOLA SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

La concessionaria si impegna a comunicare apposita dichiarazione in merito alla tracciabilità finanziaria qualora l'Amministrazione comunale decida di attivare servizi per i quali risulti necessaria.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono comunque essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG: B6744A4661 di cui alla presente concessione.

La concessionaria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contrattanti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora la concessionaria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n° 136 del 13/08/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni vengano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..

Art. 15 – PENALITÀ – RISOLUZIONE - RECESSO

Ai sensi dell'art. 190 del d. lgs. n.36/2023 il Comune di Cologno al Serio può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;

b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Nel caso di inosservanza e/o inadempienza della concessionaria agli obblighi e/o condizioni del capitolato speciale, l'Amministrazione comunale invia alla concessionaria stessa diffida ad adempiere entro il termine di 24 ore e/o contestazione di addebiti con termini a contro dedurre di 10 giorni.

Trascorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione può a seconda della gravità applicare una sanzione a titolo di penalità o avviare la procedura di risoluzione o recesso dal contratto. L'ammontare della penalità sarà determinato come indicato nell'art. 47 del Capitolato speciale.

La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o della concessionaria è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del Codice civile.

Nell'art. 51 del Capitolato speciale sono riportati i casi in cui l'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, mentre l'art. 52 disciplina le ipotesi di recesso dal contratto.

Il contratto verrà risolto inoltre nel caso in cui vengano meno, in capo alla concessionaria, i requisiti generali necessari alla contrattazione con la P.A.

Art. 19 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

A norma di quanto previsto dall'art. 50 del Capitolato, è vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto a pena di nullità.

E' vietato altresì il subappalto delle prestazioni principali relative alla presente concessione. Trattandosi di particolare servizio rivolto a minori, non è ammesso il subappalto per il servizio educativo. Nel rispetto dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, la concessionaria ha facoltà di subappaltare prestazioni meramente accessorie al suo svolgimento.

Art. 22 – REVISIONE DEL CONTRATTO – CONSERVAZIONE

DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Come previsto dall'art. 192 del D.lgs. 36/2023, al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, purché non imputabili alla concessionaria, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, la concessionaria può chiedere la revisione del contratto in misura strettamente necessaria a ricondurlo a livelli di equilibrio. In sede di revisione non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto e alla concessionaria sono rimborsati gli importi di cui all'art. 190, comma 4, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023.

ART. 23 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Come previsto dalla normativa, per il presente contratto è stata richiesta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo, nei confronti della COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A R.L. (mandataria) e della SOCIAL LAB S.R.L. – IMPRESA

SOCIALE (mandante) apposito certificato di comunicazione antimafia, ai sensi dell'art.

87 del D.Lgs n. 159/2011.

Dal documento rilasciato dalla banca dati nazionale unica in data 06.08.2025 non

sussistono, a carico della COOPERATIVA SOCIALE MIGMA A R.L. (mandataria)

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto

Legislativo.

La richiesta per la SOCIAL LAB S.R.L. – IMPRESA SOCIALE - (mandante) ad oggi

risulta ancora inevasa, tuttavia è stato accertato che la società mandante è iscritta

nella "white list" tenuta dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio

Calabria dal 03/10/2025. Ai sensi dell'art. 88 del citato D.Lgs., si dà atto che nel caso

risultassero cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al decreto legislativo

n. 159/2011, il presente contratto si intenderà risolto *ipso iure*, fatto salvo il diritto di

richiedere ogni eventuale ulteriore risarcimento.

Art. 24 – CONTROVERSIE

L'art. 60 del capitolato speciale disciplina le controversie. Per prevenire controversie

o consentire la rapida risoluzione delle stesse che non si siano potute definire con

l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, le parti si rivolgono al

Collegio Consultivo Tecnico (CCT). Contro il lodo contrattuale del CCT è ammessa

l'impugnazione davanti al Foro di Bergamo nei casi previsti dalla legge.

Art. 25 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, il Comune di Cologno al

Serio, in persona del legale rappresentante p.t., quale titolare del trattamento dei dati

forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo

nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa la concessionaria, nella

sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della

conclusione e della esecuzione del contratto di concessione nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione, il responsabile per la sicurezza, il verificatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa attività di contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Cologno al Serio, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Cologno al Serio, via Rocca n. 2/a – pec: protocollo@pec.comune.cognoalserio.bg.it

I dati di contatto del Responsabile della Protezione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune o presso l'ufficio Segreteria.

Con la sottoscrizione del contratto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 26 – DESIGNAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

COME RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016, Regolamento in materia di Protezione dei Dati Personali, il Titolare del trattamento dei dati, designa la concessionaria quale soggetto Responsabile, secondo la definizione degli articoli 4, punto 8) e 28 del R.UE 679/2016, del trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati digitali o analogiche trasmessi dal Comune.

1 Descrizione del Trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato dal Responsabile esclusivamente

nell'adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Ente ed in particolare per dare esecuzione al Contratto tra le Parti. Nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile potrà raccogliere e trattare, elaborare e gestire dati personali necessari e strumentali all'esecuzione del Contratto intercorrente tra le Parti esclusivamente per le finalità definite nel presente contratto.

2 Obblighi del Responsabile

Il Responsabile Esterno, per quanto di propria competenza, è tenuto, per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, il Responsabile deve adempiere a quanto di seguito specificato.

2.1 Misure di sicurezza (MDS)

Il responsabile dichiara di aver adottato idonee regole di sicurezza inerenti i dati, derivante da un'attività di analisi dei rischi sul trattamento delle informazioni, policy che devono essere comunicate in forma scritta al Titolare.

Il Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico, alla natura dei dati, alle caratteristiche delle operazioni di trattamento svolte sulle banche dati oggetto del contratto deve assicurare che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita intenzionale o accidentale dei dati; accesso non autorizzato; trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il responsabile deve inoltre implementare misure che garantiscano:

- la capacità di assicurare su base permanente riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati per la gestione delle banche dati;
- la capacità di ripristinare la disponibilità dei dati oggetto del contratto in caso di danno grave ai sistemi e strumenti utilizzati dal trattamento;

- la verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative.

2.2 Valutazione d'impatto

Se si rende necessaria una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in merito alle attività di trattamento oggetto del presente. Il Responsabile supporta il Titolare nella redazione della Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;

2.3 Consultazione preventiva

Se si rende necessaria la Consultazione preventiva dell'autorità Garante, in merito alle attività di trattamento, il Responsabile assiste il Titolare fornendogli tutte le informazioni necessarie per la Redazione della Consultazione preventiva.

2.4 Istanze degli interessati e procedure dinanzi al Garante

Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti degli interessati, questi dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare allegando copia della richiesta,
- coordinarsi, per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali preposte dal Titolare alle relazioni con i soggetti interessati.

• Il Responsabile, su richiesta del Titolare, è tenuto a coadiuvare quest'ultimo nelle procedure davanti al Garante o all'Autorità giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

2.5 Incaricati

Il Responsabile deve individuare i propri incaricati, in quanto deputati alle operazioni di trattamento. Contestualmente, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni agli incaricati circa le modalità del trattamento ed in particolare in relazione alla natura dei dati trattati per conto del Titolare.

2.6 Comunicazione di dati a terzi

Il Responsabile si impegna a non comunicare i dati a terzi a meno che non sia

espressamente autorizzato a farlo dal Titolare.

Nel caso in cui il responsabile si avvalga di altri soggetti per il trattamento dei dati, deve sottoscrivere con questi un contratto nel quale vengano definite le istruzioni per il trattamento delle informazioni e le misure di sicurezza che devono essere adottate.

La concessionaria deve comunicare all'ente i soggetti esterni che a vario titolo trattano le banche dati fornite dal titolare. Nel caso di trasferimento/comunicazione dei dati ad altro soggetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione se il trattamento dei dati venga fatto in stati non appartenenti all'Unione Europea.

3 Tenuta del registro delle attività di trattamento

Il Responsabile, qualora necessario, si impegna a predisporre il registro delle attività di trattamento effettuate per conto del Titolare, come previsto dalla normativa, che contenga almeno le seguenti informazioni:

- nome e i dati di contatto dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce, e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- categorie delle attività di trattamento effettuate per conto di ogni Titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale corredata dalla documentazione che legittima tale trasferimento;
- descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate.

4 Controlli ed Ispezioni

Il Responsabile consente la periodica verifica dell'adempimento del presente mandato al Titolare, anche attraverso l'invio di adeguata reportistica. Lo stesso si impegna a

mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni.

Il Responsabile si impegna inoltre ad esercitare una adeguata attività di supervisione e controllo diretto sugli incaricati del trattamento, relativamente alla corretta osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile stesso circa il compiuto e corretto trattamento dei dati e alla puntuale osservanza delle misure di sicurezza adottate a tutela dei dati stessi.

Il Responsabile a tal fine si impegna a garantire un idoneo livello di conoscenza e consapevolezza in materia di privacy e misure di sicurezza, anche effettuando programmi di addestramento e formazione.

5 Cessazione del trattamento e restituzione delle banche dati

All'atto di cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto contrattuale sottostante, il Responsabile sarà tenuto a restituire al Titolare qualsiasi banca dati oggetto del trattamento di cui il Comune è Titolare in un formato standard aperto che sia interpretabile dall'ente e a provvedere alla loro integrale distruzione entro un anno dandone comunicazione in forma scritta al titolare, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge ad altri fini.

6 Responsabilità

Il Responsabile solleva da ogni responsabilità il Titolare per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare dall'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione dello stesso o di chiunque collabori con lui.

Se il Responsabile del trattamento viola i contenuti dell'Accordo determinando le finalità e modalità di trattamento, è considerato Titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento.

7 Decorrenza

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia dell'Accordo intercorrente tra le Parti e pertanto cesserà al momento del completo adempimento o del venir meno per qualsiasi causa dell'Accordo stesso. Alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'Accordo continueranno ad avere efficacia quelle clausole che per la loro natura sopravvivono all'estinzione del rapporto giuridico.

Art. 27 –DOMICILIO

Per le finalità di cui alla presente concessione è richiesto alla concessionaria di eleggere domicilio nel territorio comunale presso la sede dell'asilo nido in via Circonvallazione n. 21 – Cologno al Serio.

Art. 28 – SPESE CONTRATTUALI – TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (*imposte, tasse, diritti di segreteria ecc..*) sono a totale carico della concessionaria.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica, con il Modello Unico Informatico. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 - comma 5 - del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 29 – ATTESTAZIONE EX ART. 53, COMMA 16 TER, DEL D.LGS 165/2001.

L'ATI con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Cologno al

Serio nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto.

L'aggiudicatario prende, altresì, atto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in

violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 sono nulli

ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

E richiesto io Segretario comunale ho fatto redigere, sotto la mia vigilanza, dal

competente ufficio comunale, quest'atto con l'utilizzo di mezzi elettronici, ai sensi

dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, su numero ventiquattro (24) facciate fin

qui scritte oltre alle firme, da me letto alle parti che, riconosciutolo conforme alla loro

volontà con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art.

24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (CAD).

Per il COMUNE DI COLOGNO AL SERIO – *la Responsabile dell'Area Servizi alla*

Persona dott.ssa mag.lis Lidia GHILARDI

Per l'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESA - *COOPERATIVA SOCIALE*

MIGMA A R.L. (capogruppo/mandataria) Legale rappresentante Daniela CANALE

Il SEGRETARIO COMUNALE – *dott.ssa Alessandra OMBONI*